

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO_ STATUTO ADIMI (da far approvare in
Assemblea del 16.4.2023) .**

RICHIAMO INTEGRALE DEL TESTO vigente (10.10.2020)

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato può essere escluso dall'organizzazione, se contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto (all'art 7):

- a. **rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno;**
- b. **svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;**
- c. **versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.**

Nel caso c, si stabilisce che il pagamento della quota associativa **annuale** di norma va effettuato dagli aderenti già iscritti nel libro dei soci entro la data dell'assemblea ordinaria.

Integrazione/proposta di cambiamento:

Nel caso c, si stabilisce che il pagamento della quota associativa **annuale (valida dal 1.1 al 31.12 di ciascun anno solare)** di norma va effettuato dagli aderenti già iscritti nel libro dei soci entro la data dell'assemblea ordinaria.

E' possibile regolarizzare la posizione di socio iscritto, effettuando il versamento entro l'anno sociale. In caso contrario, qualora entro la data dell'assemblea ordinaria dell'anno successivo non venisse versata per la seconda volta consecutiva la quota,

l'organo di amministrazione **potrà avviare** la procedura dell'esclusione con le modalità di cui agli ultimi due commi dell'art. 9 dello statuto.

Integrazione/proposta di cambiamento:

l'organo di amministrazione **dovrà avviare** la procedura dell'esclusione con le modalità di cui agli ultimi due commi dell'art. 9 dello statuto.

Il socio iscritto, che non paga il rinnovo della quota dopo essersi impegnato a farlo al momento della richiesta di adesione, risulta di fatto di ostacolo al buon funzionamento dell'Associazione.

Tale procedura diventa obbligatoria, per regolamento, in vicinanza della convocazione di un'assemblea straordinaria per modifiche statutarie (metà più uno dei soci iscritti) o per lo scioglimento dell'Associazione (tre quarti dei soci iscritti).

L'obbligatorietà nel caso specifico trova una forte giustificazione per il motivo che, in presenza di un alto numero di soci "dormienti", potrebbe risultare difficile il raggiungimento del numero legale.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea dei soci.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

RICHIAMO INTEGRALE DEL TESTO vigente (10.10.2020)

ART. 13-14

(Convocazione-Assemblea ordinaria)

MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI e LORO FUNZIONI

Premesso che tra i compiti dell'Assemblea ordinaria vi è la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali (Organo di amministrazione e Presidente) e, solo quando si verificano le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, la nomina e la revoca del soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti, allo scadere dei loro mandati si procederà con le seguenti modalità:

1. **Nomina della commissione elettorale e compiti pre-assembleari:**

L'Organo di amministrazione in carica almeno due mesi prima della scadenza del mandato, provvederà a nominare un'apposita commissione formata da tre componenti (soci e non) tra i quali verrà designato un Presidente. I soggetti designati non possono far parte dell'Organo di Amministrazione ed hanno l'incarico di predisporre una lista di candidati alle cariche, previste come eleggibili dallo statuto all'art 10, di:

- a. membro dell'Organo di Amministrazione, che per statuto sarà composto da undici unità compreso il Presidente eletto a parte.

La lista unica dovrà contenere minimo 15 candidati, in quanto risulta essenziale permettere eventuali surroghe nell'arco del triennio di incarico.

- b. Presidente

La lista dovrà contenere minimo tre candidati, per permettere eventuali surroghe nell'arco del triennio di incarico.

E' possibile presentare la propria candidatura ad entrambi gli organi sociali.

E' possibile che un gruppo di almeno 5 soci iscritti presenti una candidatura, che verrà accettata dalla commissione solo se viene apposta la firma del candidato.

Ogni socio può sottoscrivere un solo candidato.

Chi si presenta o viene presentato per la carica di Presidente viene inserito d'ufficio anche come candidato all'organo di amministrazione; non vale l'opposto.

La commissione raccoglierà le candidature con modulo specifico, predisposto dall'organo di amministrazione; la candidatura va firmata dal richiedente e vale come implicita accettazione della carica, salvo casi particolari.

I candidati a membro dell'Organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate, applicando l'articolo 2382 del codice civile: ***“ Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto , l'inabilitato , il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi “***.

Tale condizione va specificata con autocertificazione al momento dell'accettazione della carica o (meglio) al momento della presentazione della candidatura.

Le liste dei candidati, una volta pronte, verranno pubblicate sul sito ADIMI con indicati brevemente (al solo scopo di orientare le scelte degli elettori) gli impegni già svolti in passato all'interno dell'ADIMI o le proprie conoscenze professionali, utili per lo svolgimento delle attività o i bisogni dell'associazione.

In occasione dell'assemblea ordinaria con all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali, verrà comunque esposta la lista dei candidati che potranno presentarsi agli elettori per farsi conoscere.

2. Giorno delle votazioni.

Il giorno dell'assemblea sarà possibile aggiornare l'elenco degli aventi diritto (i soci già iscritti nel libro dei soci) con i nuovi aderenti che, prima del pagamento della tessera, debbono compilare il modulo di adesione secondo le regole dell'art. 6 dello statuto.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione chiederà all'Assemblea (appena iniziata) l'accettazione dei nuovi aderenti, i quali in caso affermativo di fatto diventano nuovi soci con automatico diritto di voto.

La commissione elettorale formata da tre persone vigila sull'andamento delle operazioni di voto. In caso di loro assenza, l'assemblea li sostituisce su proposta del Presidente ADIMI uscente.

La commissione predisporrà le schede elettorali che devono essere costituite da un solo modulo pre-stampato sul quale debbono essere riportate due separate liste contenenti i nomi in ordine alfabetico dei candidati per l'Organo di Amministrazione e dei candidati per il Presidente. In fondo a ciascuna lista vi saranno tante righe vuote, quante sono le preferenze massime da indicare: cinque per l'organo di amministrazione ed una per il presidente.

Ogni scheda elettorale deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell'associazione e la firma del Presidente della commissione elettorale.

La commissione predisporrà, inoltre, l'elenco dei soci aventi diritto di voto (tutti quelli iscritti nel libro dei soci con l'aggiunta in calce dei nuovi aderenti accettati dall'Assemblea).

All'interno del locale adibito alle votazioni deve essere approntato un luogo appartato, che garantisca la libertà e la segretezza del voto.

Deve anche essere predisposta un'apposita urna nella quale gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.

Ogni socio, prima di ritirare la scheda, deve mostrare o la propria tessera o un documento di identità valido o la tessera sanitaria con il codice fiscale e firmare sull'elenco dei soci iscritti.

I possessori di una o più deleghe possono votare solo una volta.

Integrazione/proposta di cambiamento: I possessori di una o più deleghe possono votare non solo per se stessi, ma anche per i deleganti, ritirando un pari numero di schede elettorali.

Al momento della votazione il socio indicherà le preferenze, scrivendo a stampatello i nomi dei candidati preferiti per ciascuna carica utilizzando solo le righe vuote.

La scheda, debitamente ripiegata, sarà quindi depositata all'interno dell'urna.

Essendo ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, l'assemblea dà mandato al nuovo organo di amministrazione di rendere operativo tale interessante metodo partecipativo e democratico, sin dalla prossima elezione.

3. Spoglio delle schede , verbalizzazione dei risultati e proclamazione degli eletti.

Sono considerate nulle le schede che portano segni, macchie , scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili.

Le schede nulle o bianche non vengono conteggiate, ma ne va verbalizzato il numero.

Se il numero delle preferenze riportate è maggiore di quanto previsto sulla scheda (cinque per l'organo di amministrazione, una per il presidente) le preferenze eccedenti in ordine di inserimento nella singola lista non verranno prese in considerazione. Le preferenze ambigue verranno annullate.

Al termine delle votazioni la commissione elettorale procede allo scrutinio pubblico.

Il segretario della commissione elettorale redigerà il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.

Al termine dello scrutinio verrà indicato l'elenco dei candidati di ciascuna lista in ordine di voti acquisiti. In caso di parità, ha priorità il più anziano di età.

Le contestazioni, circa la validità dei voti o per qualunque altra questione che dovesse sorgere nel corso dello scrutinio, sono decise immediatamente dalla commissione elettorale a maggioranza dei suoi componenti. Delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Il Presidente della commissione elettorale consegnerà al segretario dell'assemblea dei soci il verbale delle operazioni di voto controfirmato da tutti i componenti e l'urna sigillata contenente le schede esaminate; il verbale verrà allegato a quelli dell'Assemblea, il resto rimarrà presso la sede ADIMI.

4. Formazione completa degli organi sociali dell'organizzazione.

Il candidato a Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti, valendo la regola generale che a parità di voti viene nominato il più anziano di età, convoca entro 10 giorni la riunione di insediamento dei rinnovati organi sociali: al solo fine di accelerare i tempi verranno invitati tutti i candidati che hanno ottenuto almeno una preferenza nella votazione alle varie cariche.

Se nulla osta, egli potrà invitare alla prima riunione il Presidente ADIMI uscente per il passaggio delle consegne, che comunque dovranno essere effettuate entro 15 gg dal suo insediamento.

Chi non potesse partecipare alla riunione è pregato di comunicare preventivamente per iscritto la conferma dell'accettazione della carica conferita dall'assemblea, escludendo, per rispetto della volontà dell'Assemblea, che si rinunci nella prima seduta alla carica di Presidente, optando per quella di membro dell'organo di amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori affiderà il ruolo di segretario della seduta di insediamento delle cariche ad uno dei presenti.

In tale riunione egli confermerà per iscritto l'accettazione della carica di Presidente, mentre gli altri aspiranti alla carica di Presidente non eletti, che abbiano preso almeno un voto, potranno subentrare nell'arco del triennio in caso di dimissioni del Presidente eletto.

Integrazione/ cambiamento:

Per rendere facile il passaggio delle consegne, anche un solo voto ricevuto alla carica di Presidente comporta di diritto l'elezione a membro dell'organo di amministrazione .

Seguendo l'ordine di graduatoria delle elezioni, si procederà successivamente, ad acquisire l'accettazione per iscritto della nomina alla carica di membro dell'Organo di Amministrazione, fino ad un numero massimo di dieci.

La non accettazione, motivata per iscritto, non comporta il deponimento dalla graduatoria, nel caso di necessari subentri nel corso del triennio di validità dell'organo eletto.

In questa maniera viene completato l'organo di amministrazione dell'ADIMI, formato (ai sensi dell'art. 10) da 11 persone fisiche : il Presidente e dieci membri.

A questo punto si procede con la nomina del **vicepresidente** , che per statuto ha l'importante ruolo di sostituire il Presidente in caso di legittimo, ma temporaneo, impedimento di quest'ultimo.

La scelta avverrà tra i membri appena insediati dell'organo di amministrazione su proposta del Presidente di uno o più nomi.

In tale ultimo caso, sarà obbligatorio seguire il criterio generale previsto dall'art. 11 dello statuto: **i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.**

Pertanto, si procederà ad uno scrutinio segreto interno all'Organo di Amministrazione.

NOTA AGGIUNTIVA PERSONALE (non discussa oggi)

Leggendo con maggiore attenzione il testo del regolamento in essere, si trovano al punto 1 delle Modalità di elezione degli organi sociali, i due seguenti capoversi:

- **E' possibile presentare la propria candidatura ad entrambi gli organi sociali.**
- **Chi si presenta o viene presentato per la carica di Presidente viene inserito d'ufficio anche come candidato all'organo di amministrazione; non vale l'opposto.**

Perché non mettere i tre candidati a Presidente anche come candidati all'organo di amministrazione?

Il regolamento non solo lo prevede, ma lo considera quasi un obbligo (viene inserito d'ufficio!!)

Vantaggio: raggiungeremmo i 15 candidati aspiranti al direttivo e i due non eletti per il ruolo di Presidente avrebbero per il ruolo di Consiglieri una maggiore probabilità di prendere più voti e giustificare il **diritto all'elezione a membro dell'organo di amministrazione**, che comunque viene garantito con la nuova norma.

Svantaggio: gli elettori brucerebbero tre dei cinque voti a loro disposizione per votare aspiranti alla Presidenza noti, che in ogni caso farebbero parte del consiglio direttivo. Se però aumentassimo (da cinque a 7) il numero di voti disponibili per il consiglio direttivo, lo svantaggio verrebbe quasi neutralizzato.